

# CLUB ALPINO ITALIANO -

## Sezione di San Salvatore Monferrato

### REGOLAMENTO

#### I) SEZIONE - COSTITUZIONE SCOPI E MEZZI

Art. 1 - La sezione assume obbligatoriamente la denominazione di CLUB ALPINO ITALIANO di San Salvatore Monferrato. La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Sezione ha una propria sede sociale, cura la biblioteca, l'archivio cartografico e costituisce possibilmente una dotazione di materiale alpinistico. Organizza escursioni collettive, estive ed invernali; Cura, associandosi ad altre sezioni, le pubblicazioni concernenti l'attività alpinistica sezionale e può unirsi ad altre Sezioni per coordinare le proprie attività, anche su base provinciale, per meglio realizzare le finalità istituzionali. Promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche e persegue quant'altro contemplato dal Regolamento Generale. Può aderire ad iniziative a scopo umanitario e nell'interesse della collettività... purché non in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento.

Art. 2 - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre

#### II) - SOCI

Art. 3 - I soci sono: giovani, benemeriti, ordinari, famigliari. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione all'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione. I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dall'Assemblea per le singole categorie.

Art. 4 - La domanda di ammissione a Socio è redatta su apposito modulo e controfirmata da almeno un Socio appartenente alla Sezione. Per i minorenni se presentata da chi ne ha la potestà genitoriale. La domanda, accompagnata dalla quota annuale, dalla tassa di iscrizione per i soli nuovi soci, dall'importo della tessera e, per chi lo desidera del distintivo, deve essere presentata al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento e senza essere tenuto a dover rendere conto all'interessato dei motivi che hanno portato a questa decisione.

Art. 5 - Con la domanda il richiedente s'impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello Sezionale di cui ne verrà... consegnata copia all'interessato, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali ed esonera la Sezione, salvo in caso di colpa grave, da ogni responsabilità... per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite o altre manifestazioni, comunque organizzate dalla Sezione stessa, accettando incondizionatamente, per le definizioni di eventuali controversie, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.



Art. 6 - L'ammissione in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dal principio dell'anno medesimo, a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo bimestre, nel qual caso ha effetto dall'anno successivo, salvo contraria richiesta del Socio.

Art. 7 - Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 8 - Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento delle morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 9 - I Soci della Sezione ordinari e famigliari hanno diritto:

a) Purché maggiorenni al voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano, in quest'ultimo caso è necessaria l'iscrizione al Club alpino italiano da almeno due anni.

b) A ricevere le pubblicazioni sociali a seconda le rispettive categorie ed in conformità dei deliberati dei competenti organi sociali.

c) A frequentare la sede sociale ed usufruire della biblioteca, dei materiali e degli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio direttivo anche con appositi regolamenti.

d) A partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione uniformandosi alle disposizioni relative.

e) A usufruire dei rifugi della Sezione e, con parità di trattamento, quelli della Sede Centrale e delle altre sezioni e sottosezioni e nel rispetto della norma dei relativi regolamenti.

f) A fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale se iscritti ininterrottamente da 25 o da 50 anni.

g) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

h) Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

### III) - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 10 - Gli organi della sezione sono i seguenti:

- a) assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente
- d) il collegio dei revisori dei conti
- e) il collegio dei probiviri

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione

### IV) - ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti ed assolve alle seguenti specifiche funzioni:

- a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla Assemblea Delegati nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
- d) approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;
- e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;

L'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qualvolta il consiglio direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del collegio dei revisori dei conti della sezione, oppure dai soci maggiorenni della sezione, nel numero di almeno un quinto dei soci

Art. 12 - Sono discussi dall'Assemblea Ordinaria tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell'ordine del giorno.

Art. 13 - La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedire ai Soci quindici giorni prima dell'adunanza, da affiggersi nella sede sociale, o da inserire, se possibile, nelle pubblicazioni sociali. Nel caso di nomine a cariche sociali l'avviso porta il nome degli uscenti.

Art. 14 - Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese con votazione palese per alzata di mano o per votazione segreta a seconda della decisione della maggioranza dei soci presenti aventi diritto a voto. L'Assemblea ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 dei soci, ed in seconda convocazione, che può tenersi anche mezz'ora dopo quella fissata per la prima, con qualunque numero d'intervenuti. Il socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro socio ed uno solo. Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta. A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione al C.A.I. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione

Art. 15 - L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente. Il Presidente sceglierà il segretario e due scrutatori, questi ultimi tra i soci non ricoprenti cariche sociali.

Gli scrutini sono effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile, oppure presso la sede Sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa e gli scrutini anche dagli scrutatori.

L'Assemblea eleggerà i membri delle cariche elettive della sezione mediante votazione segreta ed in seno alla lista di tutti i Soci iscritti alla Sezione con diritto a ricoprire cariche sociali (almeno due anni consecutivi d'iscrizione al C.A.I.).

Ogni elettore potrà esprimere il numero di preferenze che ritiene opportune purché complessivamente non superiori a nove. Al termine delle votazioni sarà effettuato lo spoglio con la formazione della graduatoria intendendosi eletti consiglieri coloro i quali avranno ricevuto più voti, mentre gli altri non eletti andranno a formare la graduatoria di riserva in base ai voti ricevuti. Le cariche negli organi della sezione sono elettive ed a titolo gratuito salvo il solo rimborso delle spese di missione.

#### V) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali, ne amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione, delibera l'ammissione di nuovi soci, approva la costituzione delle sottosezioni e dei gruppi, convoca le assemblee e ne formula l'Ordine del Giorno; redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'assemblea, è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura le esecuzioni delle deliberazioni assembleari e la osservanza dello statuto, del regolamento generale e del presente regolamento.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sette consiglieri. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati nel seno del Consiglio stesso nella prima convocazione, a scrutinio segreto. Il Presidente per essere eletto deve aver maturato al momento dell'elezione un'esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere un'anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso d'attribuzione di un incarico.

Art. 18 - Possono essere candidati alle cariche sociali solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club alpino italiano, in possesso delle competenze e delle esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più di tre anni. In deroga alle disposizioni di cui all' VIII.1 comma 2 dello statuto sono sempre rieleggibili. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto una prima volta per altri tre anni. Potrà essere nuovamente rieletto dopo un'interruzione di tre anni e comunque non meno di un anno così come previsto sempre dal citato art. VIII.1 comma 2 dello statuto. In caso di dimissione di un soggetto da una delle cariche sociali, escluso il Presidente, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria dei primi non eletti. In mancanza di quest'ultimi dovrà essere convocata l'Assemblea per la nuova nomina. Il consigliere subentrante resterà in carica fino alla scadenza fissata per il consigliere sostituito. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio si dovrà convocare l'Assemblea nel termine di trenta giorni a cura dei revisori dei conti.

Art 19 - Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di tre consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza. Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e con la presenza di almeno cinque consiglieri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Art. 20 - Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione a tutti gli effetti, firma con il Tesoriere e il Segretario i bilanci e i mandati di pagamento, provvede coadiuvato dal Segretario alla esecuzione delle deliberazioni consiglieri e al coordinamento delle attività delle singole commissioni. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.

#### VI) - REVISORI DEI CONTI

Art. 21 - I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi esercitano le funzioni previste dall'art. VI.I.6 dello Statuto e assistono alle sedute dell'Assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 22 - L'Assemblea procede alla nomina di un collegio di tre Proviviri . Quest'ultimo non è organo giudicante, ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della sezione, anche non obbligatoria; qualora investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui al collegio sia pervenuta la richiesta d'intervento. Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al collegio regionale o interregionale dei proviviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado con le competenze proprie di tale carica in caso di valutazioni necessarie per i provvedimenti in cui è richiesto il parere di detto organo.

#### VII) - DELEGATI ALLA SEDE CENTRALE

Art. 23 - I delegati alla sede centrale rappresentano col Presidente la Sezione all'Assemblea dei delegati. Essi sono nominati annualmente dall'Assemblea a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. La carica è compatibile con altre cariche sociali.

#### VIII) - COMMISSIONI

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente, scegliendo tra i consiglieri e i soci, alla nomina di speciali commissioni aventi competenza tecnica tra i vari rami dell'attività sezionale determinandone il numero dei componenti e le funzioni di potere. Può altresì nominare singoli soci per incarichi vari di collaborazione. Può infine emanare regolamenti particolari.

#### IX) - GRUPPI

Art. 25 - La Sezione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di soci aventi particolare autonomia tecnica, organizzativa e ove occorra, amministrativa e determinarne la costituzione e il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente regolamento.

#### X) - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 26 - Le modificazioni al presente regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea valida in prima convocazione con l'intervento di almeno il 50% + 1 dei soci e in seconda convocazione con qualunque numero d'intervenuti; in entrambi i casi, la maggioranza deve essere dei due terzi dei votanti-

**XI) - SCIoglimento DELLA SEZIONE**

Art. 27- In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano. Le attività patrimoniali nette derivanti dalla liquidazione sono assunte in consegna ed amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

**XII) - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 28 - I locali della sede non possono essere concessi a terzi neppure temporaneamente se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi d'urgenza della presidenza, nŕ vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalitŕ del sodalizio.

Art. 29 - Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione se non autorizzate da questa a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attivitŕ di singoli in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla sezione e/o intenzionalmente rivolte a danno della sezione stessa.

Art. 30 - Per tutto quanto non ŕ espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni dello statuto e del regolamento generale e le norme emanate dai competenti organi sociali.

Il presente regolamento ŕ stato aggiornato (modifiche ed integrazioni riportate in grassetto), sulla base del promemoria approvato dal Comitato Centrale il 23 luglio 2005 relativo all'adeguamento degli ordinamenti sezionali allo statuto ed al regolamento generale, nell'Assemblea dei Soci del 29 novembre 2005

IL PRESIDENTE  
F.to Vincenzo Degiovanni

\* 

IL SEGRETARIO  
F.to Luigi Sacco

